

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO

Settore **POLITICHE DELLA MONTAGNA E DELLA FAUNA SELVATICA**

Genova, 3/10/2017

Prot. n. 96/2017/316680
Allegati: 1

Oggetto: procedure ed indicazioni normative per
l'uso del fuoco nel bosco e nelle sue
prossimità.

- Alle Province liguri
- Ai Comuni della Liguria
- All'ANCI Liguria
- All'Ente Parco Naz.le delle 5 Terre
- Agli Enti Parco Regionali
- Alla sede regionale Coldiretti
- Alla sede regionale C.I.A.
- Alla sede regionale Confragricoltura
- Alla sede regionale FAI-CISL
- Alla sede regionale CNA
- Alla sede regionale Confartigianato
- Alla Federazione regionale degli
Ordini dei Dottori Agronomi e
Forestali
- Ai Collegi degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici Laureati
- Ai Collegi dei Periti Agrari
- Ai Gruppi di Azione Locale (G.A.L.)
- All'Istituto Reg.le per la Floricoltura
- Al Consorzio del Canale Lunense

- e p.c. - Al Comando Regione Carabinieri
Forestale Liguria
- Alla Direzione Regionale Vigili del
Fuoco Liguria
 - Al Settore Politiche Agricole e della
Pesca
 - Al Settore Ispettorato Agrario
Regionale
 - Al Settore Servizi alle Imprese
Agricole e Florovivaismo
 - Al Settore Sanzioni in Materia Agro-
forestale e del Turismo
 - Al Settore Parchi e Biodiversità
 - Alla Direzione Centrale Affari
Legislativi e Legali
 - Al Dipartimento Territorio, Ambiente,
Infrastrutture e Trasporti

LORO SEDI

Gli incendi boschivi rappresentano un problema di notevole rilevanza, storicamente sentito, in particolare, in molte aree del bacino mediterraneo. La problematica è connessa senz'altro ad aspetti di carattere climatico e territoriale, ma è sicuramente collegata anche all'interazione dell'uomo con l'ambiente. A tal fine la normativa e la pianificazione di settore prevedono una serie di strumenti volti a ridurre i rischi che originano sia da azioni dolose, sia da errati comportamenti di tipo colposo, dai quali derivano annualmente, su base statistica, molti gravi danni al patrimonio boschivo ed un rilevante onere per gli interventi di spegnimento, anche in Liguria.

DP
circolare uso del fuoco nel bosco - 03/10/17

A livello nazionale, la base normativa di riferimento è la Legge n. 353/2000 "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*", che tuttavia non incide direttamente a livello di procedure per l'utilizzo del fuoco nel bosco, oggetto della presente comunicazione. Nella nostra regione, infatti, in tema di tutela dei boschi dagli incendi, i principali riferimenti normativi sono rappresentati dalla l.r. n. 4/1999 "*Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico*", nonché dal relativo regolamento attuativo, ossia il R.r. n. 1/1999 "*Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale*".

In merito, fermo restando che le disposizioni normative di tutela non sono mutate nell'ultimo periodo, è tuttavia necessario considerare alcune modifiche dell'assetto istituzionale che sono invece recentemente intervenute e che hanno determinato la variazione dei soggetti coinvolti nei procedimenti previsti.

In particolare si rappresenta che alcune funzioni regionali in materia di prevenzione degli incendi boschivi erano operativamente affidate, su base convenzionale, al Corpo Forestale dello Stato, che le svolgeva presso le strutture denominate *Ispettorati Ripartimentali delle Foreste (IRF)*. Tuttavia, a seguito del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dal 1 gennaio 2017 il Corpo Forestale medesimo è stato assorbito in altre forze di polizia e pertanto, fino alla eventuale definizione di una nuova convenzione con altri soggetti, le funzioni in questione precedentemente svolte dagli *IRF* sono ora direttamente in capo allo scrivente Settore, che è appunto la struttura regionale competente in materia di incendi boschivi. Inoltre, è necessario prendere in considerazione la soppressione delle Comunità montane (che erano Enti delegati per talune funzioni in materia agricola e forestale) e la riattribuzione dei compiti ad esse assegnate, come operata con la l.r. n. 7/2011.

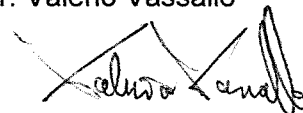
Per chiarire, quindi, quale sia il vigente assetto normativo e organizzativo, quali i soggetti coinvolti e quali le procedure che devono essere utilizzate nei casi in cui le disposizioni consentono, a determinate condizioni, l'uso del fuoco nel bosco o nelle sue prossimità, è stato predisposto il documento allegato, completato della relativa modulistica a disposizione dell'utenza. Per favorirne la divulgazione, il documento è disponibile anche sul portale tematico del Dipartimento, all'indirizzo <http://www.agriligurianet.it/it/impresa/modulistica/settore-forestale.html>, dal quale è scaricabile, unitamente alla modulistica.

Si pregano quindi i soggetti in indirizzo di prendere nota dell'attuale assetto organizzativo, nonché di estendere ogni utile informazione alla propria utenza e a tutti i soggetti interessati. In tal senso, è appena il caso di rammentare che provocare un incendio boschivo, oltre a determinare l'applicazione delle previste sanzioni amministrative, configura un illecito di natura penale (art. 423 bis C.P.).

Nel restare a disposizione per ogni raccordo in merito, si auspica una fattiva collaborazione, al fine di ridurre al minimo i rischi di incendio boschivo e contemporaneamente di fornire agli utenti una chiara indicazione procedurale.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dr. Valerio Vassallo



Procedure per l'uso del fuoco nei boschi o nelle loro prossimità relative alla prevenzione degli incendi boschivi

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa di riferimento, limitatamente alla tematica della tutela dei boschi dagli incendi, è rappresentata dalla l.r. n. 4/1999 *"Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico"*, di seguito richiamata come legge forestale, nonché dal relativo regolamento attuativo, ossia il R.r. n. 1/1999 *"Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale"*, citato successivamente come regolamento PMPF.

E' altresì necessario considerare alcune modifiche normative che sono più recentemente intervenute e che hanno determinato la variazione dei soggetti coinvolti nei procedimenti previsti. In particolare si evidenzia che ogni riferimento normativo all'*Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (IRF)* in materia di incendi boschivi è ora da intendersi riferito alla *Regione Liguria - Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica*, che è appunto la struttura regionale competente in materia di incendi boschivi. L'*IRF*, infatti, era l'ufficio in cui il Corpo Forestale dello Stato esercitava le funzioni ad esso attribuite, in convenzione, dalla Regione. A seguito del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dal 1 gennaio 2017 il Corpo forestale dello Stato è stato assorbito in altre forze di polizia e pertanto, fino alla definizione di una nuova eventuale convenzione con altri soggetti, le funzioni in questione precedentemente svolte dall'*IRF* sono ora in capo al Settore regionale citato. Inoltre, è necessario prendere in considerazione la soppressione delle Comunità montane (che erano Enti delegati per talune funzioni in materia agricola e forestale) e la riattribuzione dei compiti ad esse assegnate, come operata con la l.r. n. 7/2011.

Su tale base, tutte le citazioni testuali degli articoli di legge e di regolamento che ricorrono nel seguito, sono già modificate secondo l'attuale assetto di competenze, dove per *Regione* si intende il Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica.

Relativamente all'uso del fuoco nel bosco il riferimento normativo diretto è all'art. 43 della legge forestale, che nei primi tre commi dispone quanto segue:

Art. 43. (Uso del fuoco nel bosco).

1. L'uso del fuoco nel bosco deve sempre essere preventivamente autorizzato *dalla Regione*.
2. La *Regione* rilascia l'autorizzazione nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale, disponendo comunque gli accorgimenti del caso atti a evitare il diffondersi del fuoco.
3. Il regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale stabilisce i particolari casi in cui è permesso l'uso del fuoco nel bosco senza la prescritta autorizzazione.

Sul tema in questione è importante però richiamare anche il precedente art. 42 della legge forestale, che tra le Disposizioni particolari del Titolo V della legge (che tratta la "Difesa del patrimonio silvo-pastorale dagli incendi"), disciplina le situazioni di particolare rischio:

Art. 42. (Stato di grave pericolosità).

1. Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio per i boschi è maggiore, il responsabile del Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo, dichiara lo stato di grave pericolosità.
2. Durante il periodo di grave pericolosità in tutti i boschi e nelle superfici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) nonché in ogni altra parte del territorio in prossimità dei boschi nella quale possa esservi pericolo di incendio è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o

elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

3. Speciali deroghe giornaliere ai divieti di cui al comma 2 possono essere preventivamente autorizzate *dalla Regione* per il territorio di competenza, sentita *la Regione*.

Il regolamento PMPF, all'art. 55, disciplina in modo puntuale quanto previsto dalla legge:

Art. 55. (Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi ed in prossimità dei medesimi).

1. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o ad una distanza inferiore a m. 100 dai medesimi.
2. L'uso del fuoco è consentito ad una distanza superiore a m. 100 dai boschi purché vengano adottate idonee misure di prevenzione adeguate alla natura ed all'intensità del fuoco medesimo.
3. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola, è consentito a distanze superiori a m. 80 dal bosco.
4. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola, è consentito anche a distanze inferiori a m. 80 dal bosco, purché il terreno su cui viene acceso il fuoco sia circoscritto ed isolato naturalmente ovvero con solchi di aratro, zappature per l'eliminazione della cotica erbosa o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; l'abbruciamento è vietato quando spira il vento.
5. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali a distanze inferiori a m. 50 dal bosco, deve essere sempre comunicato *alla Regione* con preavviso di almeno cinque giorni. *La Regione* può dettare particolari prescrizioni di prevenzione o inibire l'abbruciamento qualora ne ricorra la necessità. In tutti i casi devono essere adottate le modalità e le cautele indicate al comma 4.
6. L'abbruciamento dei residui vegetali nel bosco, qualora necessario in relazione alle operazioni silvo-colturali da eseguire, deve essere autorizzato *dalla Regione*, valutate di volta in volta le circostanze di fatto.
7. A coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere, con le necessarie cautele negli spazi vuoti e precedentemente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per la cottura o riscaldamento delle vivande, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.
8. E' consentito accendere fuochi nelle aree idoneamente attrezzate a scopo turistico-ricreativo, dotate di specifiche strutture fisse.
9. L'uso del fuoco per l'abbruciamento del materiale ricavato dalla pulitura del suolo dei castagneti da frutto in coltura, è consentito solamente in piccole aree ben circoscritte; non è consentito l'utilizzo del fuoco andante per la ripulitura del suolo.
10. L'abbruciamento di cui ai commi 4, 5, 6 e 9 è comunque vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole e quando spira il vento.
11. In occasione di feste patronali, manifestazioni o iniziative organizzate da associazioni o enti può essere autorizzata, *dalla Regione*, l'accensione di uno o più fuochi a distanza inferiore a m. 100 dal bosco per consuetudini folkloristiche. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni di prevenzione.
12. Durante il periodo in cui vige lo "stato di grave pericolosità" previsto dall'articolo 42 della legge forestale, sono sospese le deroghe di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 e non è consentito l'abbruciamento dei residui vegetali a distanze inferiori a m. 50 dal bosco.
13. Le infrazioni sono punite, ai sensi dell'articolo 52, comma 11, della legge forestale, salva l'applicazione del comma 6 dello stesso articolo, in caso di danno al bosco. Lo svolgimento delle attività in assenza delle prescritte autorizzazioni o comunicazioni è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge forestale.

In ultimo, per la particolare tematica dell'abbruciamento dei residui vegetali derivati da attività agricola, rileva anche quanto statuito dalla recente modifica del Decreto Legislativo n. 152/2006 (cd. testo unico dell'ambiente), a cui è stato aggiunto nell'agosto 2014 un comma 6-bis all'art. 182, che recita:

"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), (trattasi in particolare di paglia, sfalci e potature nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non

pericoloso, n.d.r.) effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)*

Tenuto conto, quindi, della normativa sopra richiamata, si dettagliano nel seguito le procedure da utilizzare per le diverse casistiche di situazioni in cui sia previsto l'uso del fuoco nel bosco o nelle prossimità dello stesso.

Si rammenta infine che il mancato rispetto delle disposizioni normative comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle citate normative di tutela, oltre l'eventuale applicazione dell'art. 423 bis del C.P. relativo al reato di incendio boschivo.

2. ATTIVITÀ E RELATIVE PROCEDURE, PER TIPOLOGIA.

2.1 - Abbruciamento di residui vegetali.

Fermo restando il rispetto delle quantità e delle modalità indicate nel T.U. dell'ambiente per non configurare una attività di gestione di rifiuti, in regime di normalità, e cioè in assenza dello stato di grave pericolosità, chi pratica l'abbruciamento dei residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola deve:

- a) a distanze superiori a m. 80 dal bosco (art. 55, comma 3), adottare le idonee misure di prevenzione adeguate alla natura e all'intensità del fuoco medesimo, analoghe a quelle previste per l'uso del fuoco a distanze superiori a 100 m. (descritte al comma 2 dell'articolo);
- b) a distanze comprese tra m. 80 e m. 50 dal bosco (commi 4 e 10), circoscrivere e isolare il fuoco naturalmente o con solchi di aratro, zappature per l'eliminazione della cotica erbosa o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; è vietato comunque accendere il fuoco quando spira vento e da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole;
- c) a distanze inferiori a m. 50 dal bosco (comma 5), dare comunicazione alla *Regione* di voler provvedere all'abbruciamento medesimo. Tale comunicazione deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica abbruciamenti@regione.liguria.it, deve pervenire alla predetta casella di posta elettronica con almeno 5 giorni di anticipo rispetto all'accensione del fuoco e deve contenere i dati anagrafici dell'interessato, l'indirizzo e un recapito telefonico per le comunicazioni del caso, nonché il giorno, l'ora, la località e l'esatta ubicazione in cui si intende effettuare l'abbruciamento. Sul portale tematico www.agriligurianet.it è disponibile un modello di comunicazione per l'utenza, comunque allegato anche alle presenti procedure. La comunicazione può comunque essere inviata anche per posta, o consegnata a mano, al protocollo generale della Regione, all'indirizzo Via Fieschi, 15 – 16121 Genova, ferma restando la necessità di garantire l'anticipo di 5 giorni ordinariamente previsto. La *Regione*, eventualmente anche tramite altri soggetti istituzionali incaricati della vigilanza territoriale, può dettare prescrizioni o inibire l'abbruciamento, informando l'interessato prima dell'ora stabilita per l'accensione. Qualora non siano invece dati riscontri, l'interessato può procedere con l'operazione di abbruciamento,

nei modi comunicati. Valgono in ogni caso le cautele imposte dai già citati commi 4 e 10. Atteso l'elevato rischio di incendio che caratterizza il territorio ligure, e in particolar modo il versante tirrenico, si raccomanda di limitare l'abbruciamento a distanza inferiore a 50 m. dai boschi ai soli casi di estrema necessità e di impossibilità di reperimento di aree alternative a distanze superiori;

- d) all'interno del bosco, chiedere autorizzazione alla *Regione* (comma 6). Trattandosi di autorizzazione, il procedimento è sottoposto alla vigente normativa sul bollo: la richiesta deve pertanto essere presentata in bollo, e alla stessa deve essere allegata una ulteriore marca per l'autorizzazione (marche da € 16,00, al momento attuale). A tal fine l'istanza deve essere trasmessa per posta ordinaria o, in alternativa, via PEC, all'indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it e, in tal caso, la scansione della nota di richiesta deve includere anche il bollo e la consegna del provvedimento autorizzativo è comunque subordinato alla apposizione della prevista marca, che pertanto deve essere fornita per posta o nei modi meglio concordati direttamente con il settore regionale emanante. Attesi i tempi procedurali necessari, la richiesta di autorizzazione deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'operazione prevista; anche in questo caso, sul portale tematico www.agriligurianet.it è disponibile un modello di richiesta di autorizzazione per l'utenza, comunque allegato anche alle presenti procedure;
- e) all'interno dei castagneti da frutto, individuare piccole aree ben circoscritte ove provvedere all'abbruciamento purché in assenza di vento e nelle ore diurne, (mentre è vietato l'uso del fuoco andante per la ripulitura del suolo) (commi 9 e 10). Si ricorda in proposito che i castagneti da frutto sono quelli in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 dello stesso regolamento PMPF.

Nei periodi in cui vige lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, invece, **l'abbruciamento dei residui vegetali è sempre vietato.**

2.2 - Accensione di fuochi per consuetudini folkloristiche.

La disposizione (art. 55, comma 11 del regolamento PMPF) fa riferimento all' "*accensione di uno o più fuochi a distanza inferiore a 100 m. dal bosco*", tuttavia, nella prassi ormai consolidata e per evidente opportunità di precauzione, la disciplina viene applicata anche agli spettacoli pirotecnici o allo sparo di mortaletti, qualora i siti di sparo siano posti a distanze inferiori a 100 m. dal bosco. Al di sopra di tale distanza la normativa sull'antincendio boschivo NON richiede una specifica autorizzazione, anche se si rimarca l'assoluta necessità di adottare tutte le possibili precauzioni per evitare comunque il rischio di incendi.

La richiesta di autorizzazione, sottoposta alla normativa sul bollo, deve essere presentata alla Regione. Qualora sia utilizzata la PEC, la scansione della nota di richiesta deve includere anche il bollo e la consegna del provvedimento autorizzativo è comunque subordinato alla apposizione della prevista marca, che pertanto deve essere fornita per posta o nei modi meglio concordati direttamente con il settore regionale emanante. L'istanza deve fornire con chiarezza indicazione del soggetto richiedente (che può essere l'associazione o l'ente che organizza l'evento o anche un soggetto terzo incaricato) comprensiva dei riferimenti e dei recapiti (anche telefonici) dello stesso, gli eventuali estremi dell'incarico a presentare la richiesta, la precisa localizzazione del sito interessato dall'iniziativa, la presenza o meno per quel sito di un Verbale con parere favorevole rilasciato dalla competente Commissione Tecnica Provinciale per le Sostanze Esplosivi (in caso di richiesta per spettacoli pirotecnici o comunque utilizzo di artifici con l'uso di polvere da sparo il Verbale deve essere allegato alla richiesta), le date e gli orari previsti, il tipo di fuoco o di sparo previsto, la sua entità e le modalità di conduzione, nonché ogni altra informazione ritenuta utile per

inquadrare l'iniziativa, ivi compresi gli allestimenti, i mezzi e gli apparati di intervento ed estinzione disponibili o che si intendono utilizzare per limitare il rischio di incendi boschivi.

Per consentire l'effettuazione degli adempimenti istruttori la richiesta deve pervenire alla Regione almeno 30 giorni prima dell'iniziativa prevista.

Nel caso l'iniziativa ricada in un periodo in cui sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'art. 42 della legge forestale, l'autorizzazione regionale NON PUO' essere concessa.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge forestale, su richiesta del soggetto organizzatore e qualora ne ravvisi l'opportunità, il Comune territorialmente competente può autorizzare speciali deroghe giornaliere ai divieti previsti durante lo stato di grave pericolosità, al fine di consentire comunque la realizzazione dell'iniziativa. Allo scopo, il Comune deve richiedere un parere alla Regione rispetto alla dichiarata intenzione di autorizzare le speciali deroghe giornaliere; tale parere ha natura non vincolante.

Nel caso di inoltro alla Regione, da parte dell'organizzatore, di una richiesta autorizzazione ai sensi art. 55, comma 11 del regolamento PMPF, in un periodo in cui sia dichiarato lo stato di grave pericolosità, la comunicazione regionale del dovuto diniego sarà trasmessa anche al Comune competente, e potrà contestualmente contenere il parere preventivo previsto per l'autorizzazione comunale in deroga (di cui all'art. 42, comma 3, della legge forestale).

Qualora, in presenza di un parere non favorevole della Regione, il Comune intenda comunque autorizzare le deroghe richiamate in funzione della realizzazione dell'iniziativa, si raccomanda di adottare ed imporre ogni misura preventiva e precauzionale volta a limitare al massimo il rischio di incendi boschivi, tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- presidio della zona mediante impiego di un numero adeguato di squadre di volontari AIB, esclusivamente dedicate al servizio antincendio, dotati dei relativi mezzi di intervento e di estinzione, dislocate in particolare a difesa della zona boscata;
- sfalcio accurato della vegetazione erbacea e seccaginosa, con allontanamento dei materiali di risulta o comunque combustibili dalla zona interessata, che nel caso di "falò" deve essere adeguatamente circoscritta con pietrame, solchi, o comunque materiale ignifugo atto ad arrestare la propagazione del fuoco;
- irrorazione con acqua intorno alla zona di sparo o di combustione, da effettuare immediatamente prima dello sparo o dell'accensione, nonché accurata bonifica dell'area interessata al termine dell'evento, volta ad individuare ed eliminare eventuali residui incombusti.

Si precisa che le presenti indicazioni riguardano esclusivamente l'ambito di tutela forestale e prevenzione degli incendi boschivi. Resta pertanto l'obbligo di ottemperare alle ulteriori prescrizioni derivanti da ogni altra normativa in materia di ambiente, sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica applicabili, che ricadono nella competenza di altri soggetti e comunque sotto la responsabilità degli organizzatori.

Comunicazione relativa al territorio della provincia di:
(barrare la casella corrispondente)

- ☐ IMPERIA
☐ SAVONA
☐ GENOVA
☐ LA SPEZIA

Alla Regione Liguria
Settore Politiche della Montagna
e della Fauna Selvatica
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA

oppure inviare via e-mail a:
abbruciamenti@regione.liguria.it

Oggetto: comunicazione di uso del fuoco per abbruciamento residui vegetali a distanza inferiore a 50 m. dal bosco (1).

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov.) _____, il _____
e residente in _____ (prov.) _____,
via/piazza/loc. _____ n. _____, tel. _____,

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 5, del Regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 di voler effettuare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento medesimo, l'abbruciamento di residui vegetali a distanza inferiore a 50 metri lineari dal bosco.

L'abbruciamento sarà effettuato nel Comune di _____,

Località (2) _____.

Le operazioni di abbruciamento inizieranno in data _____, alle ore _____.

Per evitare il diffondersi del fuoco si procederà a sistemare il materiale in piccoli mucchi, a circoscrivere l'area interessata con _____

e si utilizzeranno altresì le seguenti ulteriori precauzioni _____

Comunica inoltre che non effettuerà comunque l'intervento in presenza di vento e da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole o nel caso venga dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Luogo e data _____

Firma _____

(1) La comunicazione deve pervenire alla Regione almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni di abbruciamento. In caso di contestazione fa fede la data di ricezione della comunicazione al protocollo generale o, se inviata via e-mail, la ricezione all'indirizzo indicato.

(2) Indicare una localizzazione il più precisa possibile.

Alla Regione Liguria
Settore Politiche della Montagna
e della Fauna Selvatica
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA

oppure inviare via PEC a
protocollo@pec.regione.liguria.it

Oggetto: domanda di autorizzazione per l'uso del fuoco nel bosco per abbruciamento residui vegetali (1).

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov.) _____, il _____
e residente in _____ (prov.) _____,
via/piazza/loc. _____ n. _____, tel. _____,
_____, possessore del bosco interessato dalle operazioni

RICHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 6, del Regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1, l'autorizzazione per effettuare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento medesimo, l'abbruciamento di residui vegetali nel bosco.

L'abbruciamento sarà effettuato nel Comune di _____,
Località (2) _____.

Le operazioni di abbruciamento inizieranno in data _____, alle ore _____.

Per evitare il diffondersi del fuoco si procederà a sistemare il materiale in piccoli mucchi, a circoscrivere l'area interessata con _____
e si utilizzeranno le seguenti ulteriori precauzioni _____

L'abbruciamento si rende necessario in relazione alle seguenti operazioni silvo-colturali (3)

Luogo e data _____

Firma _____

(1) La presente domanda di autorizzazione deve essere corredata di due marche da bollo del valore corrente. Ai fini della decorrenza dei tempi di conclusione del procedimento rileva la data di assunzione al protocollo generale della Regione.

(2) Indicare una localizzazione il più precisa possibile.

(3) Indicare il tipo di operazione e, se presente, gli estremi della relativa comunicazione già effettuata.